

*Inform@Mail n. 03 del 01 marzo 2023*

## In evidenza

**FISCO: Novità del periodo** Pag. 2

**SCADENZARIO MARZO 2023** Pag. 3

## ADEMPIMENTI

Opzione sospensione ammortamenti anche per il 2023 Pag. 5

Novità e chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Pag. 6

Definizione delle irregolarità formali - L. 197/2022 - riepilogo e chiarimenti Pag. 8

## GUIDE OPERATIVE

Soppressione delle opzioni per la cessione e per lo sconto - Novità DL n.11/2023 Pag. 11

Operazioni triangolari e formazione dello *status* di esportatore abituale Pag. 14

DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "MILLEPROROGHE") - Principali novità Pag. 15

### Bonus edilizi: blocco cessioni e sconto in fattura

Non è più possibile optare per cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi né per richiedere lo sconto in fattura. Il blocco, valido per tutte le opzioni a partire dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), è stato giustificato dall'esigenza di tutelare la tenuta dei conti pubblici. Sono comunque previste alcune eccezioni, che interessano, sostanzialmente, i lavori già avviati. Prevista anche la revisione delle norme sulla responsabilità dei cessionari in solido con i cedenti e sul divieto di acquisto da parte delle P.A. Il decreto-legge che introduce nuove regole per la gestione dei bonus fiscali, in particolare quelli edilizi, ha il duplice obiettivo di cercare di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edili per l'enorme massa di crediti fiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici. Rimane, invece, valida l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito soltanto per coloro che hanno già avviato i lavori e presentato la CILA. D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 17.02.2023

### Definizioni Agevolate Ex L. 197/2022 - codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.2.2023 n. 6, ha istituito i codici tributo per il ravvedimento operoso speciale, la definizione delle violazioni formali, la definizione delle liti pendenti e la regolarizzazione delle rate da istituti deflativi del contenzioso.

- Per quanto riguarda il ravvedimento operoso speciale i codici tributo nuovi riguardano solo le sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo.
- In caso di definizione delle violazioni formali, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024, oppure in un'unica soluzione entro il 31.3.2023. Occorre utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo "TF44".
- Con riguardo alla definizione delle liti pendenti, il modello (approvato con provv. 2.2.2023 n. 30294) deve essere trasmesso entro il 30.6.2023. Entro la stessa data deve avvenire il pagamento di tutte le somme o della prima rata. Nel modello F24 vanno anche indicati il codice ufficio legale della Direzione provinciale che è stata parte in causa e l'anno di riferimento. Per il pagamento non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
- In relazione alle definizioni relative la regolarizzazione delle rate da istituti deflativi del contenzioso, la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.3.2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31.3.2023. Per il pagamento non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97. Ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6

## SCADENZARIO MARZO 2023

**Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.**

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
<b>03 Venerdì</b>	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2023.	Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate.
<b>15 Mercoledì</b>	Soggetti IVA	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;</li> <li>• relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p>	La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
<b>16 Giovedì</b>	Soggetti IVA	Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente con il codice tributo "6002" (febbraio 2023).	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo,
	Contribuenti IVA	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, con il codice tributo "6099".	
	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.	

<b>16 Giovedì</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS. Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc. Versamento dei contributi relativi al mese precedente.	tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
	Società di capitali	Versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA, con il codice tributo "7085". La tassa è dovuta in misura forfetaria.	
	Sostituti d'imposta	Consegna agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022.	Mediante invio postale o consegna diretta.
	Sostituti d'imposta	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022.	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
<b>25 Sabato (27/03/2023)</b>	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis) e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a oda soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater) relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2023.	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
<b>31 Venerdì</b>	Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi	Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIEMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.	Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.
	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023.	Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate.

## ADEMPIMENTI

### OPZIONE SOSPENSIONE AMMORTAMENTI ANCHE PER IL 2023

*Tra le disposizioni contenute nel DL n. 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”), che non sono state modificate dalla relativa legge di conversione, rientra l’estensione, disposta dall’art. 3 comma 8, all’esercizio 2023 del regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL n. 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.*

La norma, introdotta originariamente nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trovato applicazione nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 ed è stata successivamente estesa, dapprima, all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, poi, agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Non sono stati, invece, modificati nel tempo l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, le modalità di applicazione, gli obblighi di destinazione degli utili a riserva, nonché gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Nel dettaglio, sotto il profilo soggettivo, la norma si applica ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali” e, quindi, ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC, comprese le microimprese, ancorché siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter comma 2 c.c. Le istruzioni al modello REDDITI SP e PF ammettono l’applicazione della norma derogatoria anche con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria. Infine, la sospensione si applica al bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, che recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d’esercizio (documento interpretativo OIC 9).

Sotto il profilo oggettivo, la norma si riferisce testualmente alle “immobilizzazioni materiali e immateriali”. Come evidenziato dalla circ. Assonime n. 2/2021, non sorgono dubbi sul fatto che l’avviamento rientri nell’ambito di applicazione della norma, come peraltro confermato dall’art. 60 comma 7-quinquies del DL n. 104/2020, che, nel disciplinare la deroga sotto il profilo fiscale, richiama espressamente l’art. 103 del TUIR. Maggiori problematiche sono sorte, invece, in riferimento agli oneri pluriennali, in quanto, sotto il profilo contabile, secondo la dottrina, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regime derogatorio, ma le relative quote di ammortamento non dovrebbero essere deducibili fiscalmente laddove non rilevate in bilancio, in quanto l’art. 60 comma 7-quinquies del DL n. 104/2020 non contiene riferimenti all’art. 108 del TUIR. La deroga risulta, poi, applicabile sia ai beni gratuitamente devolvibili (sotto il profilo fiscale si veda la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 65/2022), che alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio in cui vengono sospesi gli ammortamenti (documento interpretativo OIC 9), mentre non trova applicazione con riferimento ai beni in leasing. Quanto alle modalità di applicazione, si ricorda che la deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio (documento interpretativo OIC 9). Inoltre, la società può scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche a un livello inferiore al 100% (c.d. “sospensione parziale”). Sia la scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione che la misura dell’ammortamento devono, comunque, essere coerenti con le ragioni che inducono la società a non effettuare gli ammortamenti, le quali devono essere indicate nella Nota integrativa. Per quanto attiene alla determinazione delle quote di ammortamento negli esercizi successivi alla sospensione, dal documento OIC 9 si desume che occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e,

poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata. A seconda che la sospensione sia totale oppure parziale e a seconda che la vita utile sia estesa oppure no, la quota di ammortamento sarà minore, uguale o superiore a quella imputata in bilancio prima della sospensione. A tal riguardo, appare utile evidenziare che la rideterminazione della vita utile costituisce uno degli aspetti maggiormente delicati della disciplina in esame.

La sospensione potrebbe, infatti, essere preclusa, ove incompatibile con l'utilità residua delle immobilizzazioni. Quanto riportato risulta tanto più vero in considerazione della proroga dell'agevolazione disposta dal DL n. 198/2022 convertito, in quanto, alla luce dell'evoluzione normativa, le imprese potrebbero potenzialmente sospendere gli ammortamenti per quattro esercizi consecutivi (dal 2020 al 2023).

## NOVITÀ E CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

*L'art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova "rotamazione dei ruoli", che riguarda i carichi consegnati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.*

La Legge di conversione del D.L. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha riservato una novità per le imprese che hanno validamente prenotato investimenti in beni strumentali entro il 31 dicembre 2022: un emendamento, approvato dalle commissioni congiunte Affari costituzionali e bilancio del Senato, ha previsto infatti un'ulteriore proroga dei termini di effettuazione.

L'estensione temporale del termine non riguarda solo gli investimenti in beni materiali 4.0, la cui dead line era già stata oggetto di proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 ad opera del comma 423 dell'articolo 1, Legge 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ma anche gli investimenti in beni ordinari.

Nel dettaglio, il nuovo calendario dei termini di effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 risulta quello di seguito dettagliato:

- investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, di cui al comma 1055 dell'articolo 1, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) - aliquota del 6% fino a 2 milioni di euro e un milione rispettivamente, al 30 novembre 2023;
- investimenti in beni materiali 4.0 dell'allegato A annesso alla L. 232/2016, di cui al comma 1057 dell'articolo 1, L. 178/2020 - aliquota del 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro, 20% oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro, 10% oltre i 10 e fino a 20 milioni di euro, al 30 novembre 2023;
- investimenti in beni immateriali 4.0 dell'allegato B annesso alla L. 232/2016, di cui al comma 1058 dell'articolo 1, L. 178/2020 - 50% per investimenti complessivi fino a un milione di euro, al 30 giugno 2023 (termine invariato).

Con l'inizio dell'anno l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, poi, una molteplicità di documenti di prassi in materia, che spaziano dal tema dell'individuazione del momento di effettuazione, alle regole per la fruizione del credito d'imposta in caso di noleggio o locazione operativa, all'esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa in determinati settori fino a inediti chiarimenti sulle tipologie di beni agevolabili.

Per quanto concerne il momento di effettuazione dell'investimento, col principio di diritto n. 4 applicazione delle regole dell'articolo 109 Tuir valevoli per i beni mobili (la data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale non tenendo conto di eventuali clausole di riserva della proprietà)? laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, valutazione caso per caso della volontà delle parti manifestata nel contratto (se intenda privilegiare la

consegna/spedizione del bene oppure l'integrale adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore in un "contratto complesso").

Nella risposta all'interpello 21/2023, resa in relazione all'iper-ammortamento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito le differenze tra "investimento complesso" e "costruzione in economia". Il caso prospettato dall'istante, caratterizzato dall'acquisto di beni materiali dalla casa madre, servizi e materiali da fornitori terzi e impiego di personale interno per servizi di ingegnerizzazione e per il coordinamento dei vari fornitori esterni nella realizzazione del bene agevolabile, si configura come "investimento complesso", in quanto composto da una serie di atti realizzati per mezzo di diverse e autonome acquisizioni di beni e servizi presso fornitori diversi, in tempi diversi. Secondo l'orientamento consolidato delle Entrate, i costi per l'acquisto di ciascun bene e dei relativi servizi qualificabili come oneri accessori risultano autonomamente incardinati nella disciplina in vigore pro tempore, secondo l'articolo 109 del Tuir.

Nella risposta all'interpello 62/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa l'individuazione del momento di effettuazione di un "investimento complesso" nel caso particolare in cui gli impianti agevolabili siano acquisiti mediante un unico contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto anche il fabbricato a cui si riferiscono.

L'utilizzatore, sia ai fini della determinazione del momento di effettuazione sia ai fini della fruizione del credito, deve avere riguardo alla data della formale sottoscrizione del verbale di accettazione e presa in consegna dell'intero fabbricato, sebbene gli impianti risultassero già entrati in funzione e interconnessi nell'anno precedente.

In materia di noleggio o locazione operativa, si segnalano le risposte agli interpelli 41/2023 e 47/2023:

- nella risposta all'interpello 41/2023 viene ribadita la non spettanza del credito d'imposta in capo al locatario e viene evidenziata l'importanza che il soggetto locatore o noleggiante sopporti il rischio dell'investimento senza ribaltarlo sul locatore, come emergente dalle clausole contrattuali;

- nella risposta 47/2023 l'Agenzia invece si sofferma sui requisiti necessari a evitare il *recapture*, in caso di locazione temporanea del bene all'estero nel periodo di sorveglianza.

La locazione operativa o il noleggio all'estero non rappresenta una delocalizzazione se:

- il bene appartiene alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale ed è impiegato nell'attività ordinariamente svolta dall'impresa in Italia?
- il bene è utilizzato all'estero in misura non prevalente, in termini temporali ed economici, rispetto all'utilizzo in Italia?
- il canone di noleggio è in linea con quello pattuito tra soggetti indipendenti, operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili?
- il costo e il rischio dell'investimento sono integralmente a carico dell'impresa italiana.

La risposta all'interpello 101/2023, al di là della complessità del caso prospettato dall'istante, cela alcune importanti interpretazioni dell'Agenzia:

- l'investimento riconducibile alla categoria dei "costi di sviluppo", che in quanto tale si concretizza in beni di consistenza fisica (il prototipo sviluppato) in cui la componente materiale dell'attività risulta secondaria rispetto alla sua componente *intangibile* (la nuova conoscenza sviluppata), non risulterebbe agevolabile;
- gli investimenti in beni immateriali ordinari agevolabili, di cui ai commi 1054 e 1055 dell'articolo 1, L. 178/2020, consisterebbero esclusivamente in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni" diversi da quelli dell'allegato B;
- i diritti di proprietà industriale e i brevetti non risulterebbero agevolabili, sia in quanto non rientranti nelle tipologie di beni ammissibili, sia in quanto mai riconducibili a oneri accessori di un bene materiale.



Per quanto riguarda, infine, la causa di esclusione prevista dal comma 1053 dell'articolo 1 L. 178/2020 ("beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti"), nella risposta all'interpello 134/2023, se ne conferma l'applicabilità in via esclusiva:

- ai settori individuati dalla Legge;
- ai contratti di concessione di servizi e a tariffa.

## DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI - L. 197/2022 - RIEPILOGO E CHIARIMENTI

*L'art. 1 co. 166 - 173 della L. 29.12.2022 n. 197 prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022. Le modalità di attuazione dell'art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell'Erario, possono o meno rientrare nella definizione.*

La sanatoria degli errori e delle irregolarità formali si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione entro il 31.3.2024.

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

<b>Errori sanabili</b>	Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022
<b>Condizioni</b>	Pagamento di 200,00 euro per anno d'imposta e rimozione della violazione
<b>Benefici</b>	Estinzione della violazione
<b>Esclusioni</b>	Violazioni relative al monitoraggio fiscale
<b>Termini per i versamenti</b>	Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023
<b>Termine per la regolarizzazione</b>	31.3.2024
<b>Pluralità di violazioni</b>	Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al **31.10.2022**. Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento, tanto per l'omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

In base all'art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi".

Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso. Inoltre, non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo. Sono escluse le violazioni meramente formali che ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97 non sono proprio sanzionabili, non incidendo sull'attività di controllo fiscale.

La definizione non è inibita dal fatto che la violazione sia già stata constatata in un processo verbale, dall'inizio della verifica fiscale, e nemmeno dalla notifica dell'atto di contestazione



della sanzione e/o dalla pendenza della lite, salvo quest'ultimo atto, per mancata impugnazione o per giudicato, sia definitivo all'1.1.2023. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, le violazioni che sono soggette alla remissione in bonis non rientrano nella definizione delle violazioni formali.

La sanatoria non opera per violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli delle Imposte Dirette, IVA e IRAP.

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e indicando in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.

Sanzione	Norma	Rimozione della violazione	Note
Indicazione dei percipienti nel modello 770	Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97	Integrativa	
Dichiarazione inesatta	Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97	Integrativa	Definibile per la circ. 2/2023
Dichiarazione inesatta (modello 770)	Art. 8 co. 3 del DLgs. 471/97	Integrativa	
Indicazioni relative a dividendi, CFC, interpelli, ecc.	Art. 8 co. 3-ter, 3-quater e 3-quinqies del DLgs. 471/97	Integrativa	
Tardiva trasmissione della dichiarazione	Art. 7-bis del DLgs. 241/97	-	Definibile per la circ. 2/2023
Omessa trasmissione della dichiarazione	Art. 7-bis del DLgs. 241/97	Trasmissione della dichiarazione	Non richiamata dalla circ. 2/2023
Comunicazione delle liquidazioni IVA	Art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97	Effettuazione/correzione della comunicazione (salvo i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale)	Definibile per la circ. 2/2023 solo se non c'è stato riflesso sulla fatturazione e liquidazione/versamento dell'IVA
INTRASTAT	Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97	Effettuazione/correzione della comunicazione	Definibile per la circ. 2/2023
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria	Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014	Effettuazione/correzione della comunicazione	Definibile per la circ. 2/2023
Certificazioni del sostituto d'imposta	Art. 4 co. 6-quinqies del DPR 322/98	Invio/correzione della certificazione	Non definibile per la circ. 11/2019
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività	Art. 5 del DLgs. 471/97	Effettuazione/correzione della comunicazione	Definibile per la circ. 2/2023
Opzioni ex DPR 442/97	Art. 11 del DLgs. 471/97	Effettuazione dell'opzione	Definibile per la circ. 2/2023
Violazione sulla	Art. 6 co. 1 ultimo periodo	Rimissione della fattura	Definibile per la circ.

fatturazione senza effetto sulla liquidazione del tributo	del DLgs. 471/97	ove possibile	2/2023
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (con rilievo sulle dirette)	Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97	-	Non definibile per la circ. 11/2019
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (senza rilievo sulle dirette)	Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97	Rimissione della fattura ove possibile	Definibile per la circ. 2/2023
Detrazione di un'IVA in eccesso per errore di aliquota	Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97	Non necessaria	Definibile per la circ. 2/2023
Reverse charge irregolare	Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97	Non necessaria	Definibile per la circ. 2/2023
Omesso reverse charge	Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97	Effettuazione dell'inversione contabile	Definibile per la circ. 2/2023
Omesso reverse charge (acquisti intracomunitari ed extra UE)	Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97	Effettuazione dell'inversione contabile	Definibile per la circ. 2/2023
Violazioni sulla contabilità	Art. 9 del DLgs. 471/97	Integrazione dei registri e, in generale, rimozione dell'errore o dell'inesattezza	Definibile per la circ. 2/2023
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l'Erario	Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97	Non necessaria	Definibile per la circ. 2/2023
Omesso F24 in caso di compensazione	Art. 15 del DLgs. 471/97	-	Non definibile per la circ. 11/2019
Inottemperanza agli inviti degli uffici	Art. 11 del DLgs. 471/97	Ottemperanza all'invito	Definibile per la circ. 2/2023

Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d'imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d'imposta, occorre pagare solo 200,00 euro.

I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023.

### **Compensazione**

La L. 197/2022, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629, la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 non prevedono alcun divieto di compensazione nel modello F24 degli importi dovuti per la definizione delle violazioni formali.

### **Rimozione della violazione**

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione. È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l'adempimento omesso

o rieseguire l'adempimento errato, il che può consistere nell'invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla rimessione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l'inesattezza sia stata recepita in dichiarazione. Le violazioni vanno rimosse entro il 31.3.2024. Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò **non pregiudica** gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

#### **Omessa rimozione della violazione**

L'Agenzia delle Entrate, nel provv. 30.1.2023 n. 27629, al punto 2.6, specifica che se il contribuente, "per un giustificato motivo", non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, *"la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato"*. Per prudenza, è opportuno notificare l'Agenzia delle Entrate circa la volontà di regolarizzare con istanza in carta libera inviata entro il 31.3.2024, dimostrando le ragioni per cui la regolarizzazione non può avvenire.

#### **Rimozione "non necessaria"**

L'Agenzia delle Entrate precisa: *"la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale"*. Le casistiche in cui non è necessaria la rimozione della violazione sono state indicate nella tabella contenuta nel precedente.

## **GUIDE OPERATIVE**

### **SOPPRESSIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE E PER LO SCONTO - NOVITÀ DL N.11/2023**

*Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi "edilizi" effettuati o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", ai sensi dell'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020. Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.*

#### **SOPPRESSIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE E LO SCONTO**

A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023). È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 - 3 del DL 11/2023).

#### **Interventi per i quali spetta il superbonus**

Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):

- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (per poter ancora optare a partire dal 17.2.2023 è necessario che sussistano contestualmente

entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante 17.2.2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);

- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

<b>Interventi con superbonus (art. 119 del DL 34/2020)</b>	<b>Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto (art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020)</b>
Interventi realizzati da condomini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 16.2.2023</li> <li>• CILA presentata entro il 16.2.2023</li> </ul>
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini	CILA presentata entro il 16.2.2023
Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici	Istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023

#### **Interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus**

In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all'art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. "bonus casa acquisti 50%") o all'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti").

<b>Agevolazioni diverse dal superbonus</b>	<b>Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto (art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020)</b>
Generalità dei bonus "edilizi" (no superbonus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• titolo abilitativo presentato entro il 16.2.2023</li> <li>• lavori iniziati al 16.2.2023 (nel caso in cui non sia necessario presentare un titolo abilitativo)</li> </ul>
Bonus casa acquisti 50% (art. 16-bis co. 3 del TUIR)	Al 16.2.2023 risulti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolarmente registrato il contratto preliminare;</li> <li>• ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita.</li> </ul>
Sismabonus acquisti (art. 16 co. 1 septies del DL 63/2013)	Al 16.2.2023 risulti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolarmente registrato il contratto preliminare;</li> <li>• ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita.</li> </ul>

#### **Fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi**

Tutti coloro che stanno valutando l'effettuazione di interventi "edilizi" per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall'art. 2 co. 2 del DL 11/2023, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi. L'art. 2 co. 4 del DL 11/2023 in argomento, infatti, abroga anche tutte quelle disposizioni che, anteriormente alla generalizzazione delle opzioni, ad opera dell'art. 121 del DL 34/2020, consentivano di poter cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo a particolari interventi "edilizi" (determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico).

## **CESSIONARI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Aggiungendo il co. 1-quinquies all'art. 121 del DL 34/2020, viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009 non possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione/sconto (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 11/2023).

## **RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL CESSIONARIO**

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020). In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.

Aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all'art. 121 del DL 34/2020, l'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 11/2023 introduce disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari (compresi i correntisti diversi dai consumatori o utenti) nel caso dimostrino di:

- aver acquisito il credito d'imposta;
- essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-bis dell'art. 121 del DL 34/2020, per poter beneficiare della detrazione.

## **Documentazione da conservare**

Con riguardo a quest'ultimo punto, occorre dimostrare di essere in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta:

- titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
- visura catastale ante *operam* dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
- ove dovuta, documentazione prevista dall'art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 "Requisiti" (nel caso di interventi di efficienza energetica);
- visto di conformità rilasciato sull'opzione che ha "generato" il credito d'imposta;
- attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d'imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.

## **Assenza di documentazione e onere della prova**

Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore.

## OPERAZIONI TRIANGOLARI E FORMAZIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE

*IVA - Utilizzo del plafond di esportatore abituale maturato nell'ambito di operazioni triangolari intracomunitarie - art. 8 D.P.R. n. 633 del 1972 e artt. 40 e 41 D.L. n. 331/93.*

L'utilizzo di operazioni triangolari è diffuso negli scambi commerciali e comporta importanti effetti anche nella gestione della qualifica di esportatore abituale ai fini Iva e sul successivo utilizzo del plafond da parte del soggetto passivo Iva nazionale.

Focalizzando l'attenzione sulle operazioni triangolari che coinvolgono due soggetti passivi nazionali (il primo cedente ed il promotore della triangolazione) ed un soggetto passivo (cessionario finale) stabilito in un altro Stato (Ue o extraUe), è opportuno ricordare che la caratteristica di tali operazioni risiede nella circostanza che il cedente nazionale, promotore della triangolazione, non possedendo fisicamente i beni, chiede al proprio fornitore nazionale (primo cedente) di procedere alla cessione dei beni, con consegna diretta a favore del cessionario non residente.

Tale operazione si può qualificare alternativamente come:

- triangolare all'esportazione, in cui il bene è trasportato a destinazione finale in un Paese extraUe, ed in cui sia il primo cedente, sia il promotore della triangolazione effettuano una cessione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, lett. a), D.P.R. 633/1972, e per entrambi si rende necessario ottenere la prova dell'avvenuta esportazione;
- triangolare comunitaria, in cui la destinazione finale del bene è un Paese appartenente all'Unione Europea. Anche in tale ipotesi, entrambe le operazioni sono non imponibili Iva, tuttavia segnalando che per il primo cedente la disposizione normativa di riferimento è l'articolo 58 D.L. 331/1993, mentre per il promotore della triangolazione si rende applicabile l'ordinaria disposizione di cui all'articolo 41 D.L. 331/1993.

Come già anticipato, si osserva che tali operazioni consentono sia al primo cedente sia al promotore della triangolazione di computare il corrispettivo fatturato ai fini della formazione dello status di esportatore abituale.

Nella dichiarazione Iva devono essere indicate nel rigo VE30, e consentono ad entrambi i soggetti citati la maturazione dello status di esportatore abituale (a condizione che più del 10% del volume d'affari sia costituito da operazioni con l'estero non imponibili).

Tuttavia, il legislatore ha voluto distinguere le due figure (primo cedente e promotore) non tanto all'atto della formazione dello status di esportatore, bensì al momento del suo utilizzo, poiché il corrispettivo fatturato dai due soggetti è "spendibile" in maniera differente.

In particolare, in capo al primo cedente l'intero corrispettivo fatturato al promotore della triangolazione costituisce plafond utilizzabile liberamente, sia per acquisti beni che per acquisti di servizi (ad eccezione di: immobili, aree fabbricabili, anche se in leasing o tramite contratti di appalto, nonché beni e servizi con Iva indetraibile), mentre il capo al promotore della triangolare è necessario distinguere due componenti:

- per il corrispettivo addebitato al cliente finale, in eccedenza rispetto al costo di acquisto addebitato dal primo cedente, il plafond è liberamente utilizzabile (salve le eccezioni già descritte);
- fino a concorrenza del costo di acquisto sostenuto, il plafond è vincolato in quanto è utilizzabile esclusivamente per acquisti di beni da esportare tali e quali (quindi non è possibile eseguire lavorazioni o altri servizi sugli stessi) entro 6 mesi dall'acquisto stesso.

Si pensi, ad esempio, alla società Gamma Spa (promotore della triangolazione) che acquista beni dalla società Delta Srl (primo cedente) pattuendo un corrispettivo di euro 100.000, con incarico di consegnarli direttamente al cliente finale Beta società svizzera, al quale addebita un corrispettivo di euro 150.000.



In tal modo, per Delta l'intero corrispettivo di euro 100.000 consente di maturare un plafond Iva liberamente utilizzabile per acquisti di beni e servizi (fatte salve le limitazioni descritte), mentre per la società Gamma il plafond è libero per euro 50.000 (eccedenza rispetto al costo di acquisto) ed euro 100.000 (pari al costo di acquisto) è vincolato all'acquisto di beni da esportare entro 6 mesi.

Tale differenza non deve essere evidenziata in un particolare rigo del modello Iva, ragion per cui l'esportatore abituale deve aver cura di mantenere tale distinzione in via extracontabile.

## **DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "MILLEPROROGHE") - Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 24.2.2023 n. 14**

*Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303 ed entrato in vigore il 30.12.2022, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto "Milleproroghe").*

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 198/2022.

### **DETRAZIONI EDILIZIE - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA - PROROGA AL 31.3.2023**

L'art. 3 co. 10-octies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 16.3.2023 al **31.3.2023** il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni, riferite a detrazioni edilizie, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. (Proroga prevista anche per gli amministratori di condominio per i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi "edilizi" effettuati sulle parti comuni del condominio (con l'indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini).

### **ASSEMBLEE "A DISTANZA" PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI**

L'art. 3 co. 10-undecies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2022) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in materia di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento "a distanza" fino al 31.7.2023.

#### **Termine di approvazione dei bilanci 2022**

La riapertura dei termini in questione, peraltro, non appare impattare sul primo comma dell'art. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2022 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - PROROGA DEL TERMINE "LUNGO" PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2022**

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, con i co. 1-bis e 1-ter dell'art. 12 del DL 198/2022, inseriti in sede di conversione in legge, sono stati prorogati:

- dal 30.6.2023 al 30.11.2023, il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" prenotati entro il 31.12.2022;
- dal 30.9.2023 al 30.11.2023, il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

### **ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"**

L'art. 3 co. 10-quinquies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, sospende nuovamente i termini relativi alle agevolazioni "prima casa".

In particolare, la norma sospende, nel periodo compreso tra l'1.4.2022 ed il 30.10.2023:

- i termini previsti dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, cioè la norma che disciplina l'agevolazione prima casa sull'acquisto di abitazioni (ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA);
- i termini previsti dall'art. 7 della L. 448/98 in tema di credito d'imposta sul riacquisto della prima casa.

#### AMBITO OGGETTIVO

In concreto, la sospensione **riguarda**:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- il termine di 1 anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato prima di 5 anni;
- il termine di 1 anno tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

Invece, la sospensione **non riguarda**:

- il termine di 5 anni entro il quale l'alienazione della prima casa determina la decadenza. Infatti, in tal caso, la sospensione non opererebbe "a favore" del contribuente;
- il termine di 3 anni per l'ultimazione dell'edificio in caso di acquisto (per successione o donazione, nel caso di specie) di un immobile in corso di costruzione;
- il termine di 3 anni per l'accorpamento in caso di acquisto di più immobili da accorpere in uno solo;
- i termini previsti dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l'accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.